

*"Il concordato fallimentare, con accollo dei relativi impegni da parte di un terzo assuntore e dietro cessione al medesimo di tutte le attività, secondo le previsioni degli artt. 124 e segg. del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, integra una scelta convenzionale, con l'avallo degli organi del fallimento e poi l'omologazione del tribunale, basata sul presupposto dell'insufficienza di quelle attività all'integrale tacitazione dei creditori chirografari, e giustificata da una valutazione di opportunità e convenienza di un pagamento percentuale garantito rispetto alla liquidazione concorsuale delle attività medesime. Detta cessione, per sua natura globale, in difetto di espressa eccezione nei patti concordatari, non può non riguardare anche gli eventuali diritti restitutori, che discendano da pagamenti indebitamente effettuati con prelievo dalle attività fallimentari, essendo tali diritti componenti del complesso patrimoniale ceduto".*

*Sussiste dunque "l'idoneità del concordato ad attribuire la titolarità del diritto di ripetizione (ove esistente) alle assuntrici, con esclusione della fallita tornata in bonis, e la connessa legittimazione delle assuntrici medesime a far valere".*

*Conforme: "Il terzo assuntore nel concordato con cessione delle attività fallimentari ha diritto, con la sentenza di omologazione, a tutti i beni compresi nel patrimonio del fallito (nella specie: si trattava degli interessi per un credito di rimborso d'imposta incassato dal curatore, pagati, con autorizzazione del giudice delegato, all'assuntore dopo l'omologazione". (Cass. civ., 02/04/1985, n. 2251)*

La Commissione tributaria regionale di Roma, nel ribadire il suindicato principio, ha riconosciuto la legittimazione della società assuntrice di un concordato fallimentare a richiedere il credito IVA vantato dalla società fallita, seppur tale società sia tornata in *bonis* a seguito della chiusura del fallimento. I giudici di secondo grado hanno altresì riconosciuto alla società creditrice l'attribuzione degli interessi sugli interessi scaduti, secondo la specifica previsione di cui all'art. 1283 c.c., fino all'introduzione del Decreto Legge n. 223 del 04/07/2006, art. 37 (convertito dalla L. 248 del 4/8/2006). L'art. 37, comma 50, del D.L. n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, con effetto dal 04 luglio 2006, ha infatti stabilito che: *"Gli interessi previsti per il rimborso dei tributi non producono in nessun caso interessi ai sensi dell'articolo 1283 del codice civile"*.

(Nota di Daniela Di Gravio)